



CITTA' DI TORINO

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

INQUINAMENTO ACUSTICO LEGATO

AI FENOMENI DI "MOVIDA"

redatto ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995 e

art. 13 della L.R. 52/2000

ALLEGATO 10

Osservazioni dei soggetti interessati – accoglimenti e controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Aggiornamento febbraio 2020



Prot. n. 06404 del 16 LUG. 2019
Tit. 6 Cl. 30 Fasc. 30 / 3 / 3

1

Osservazioni e considerazioni sul Piano di risanamento acustico

11 luglio 2019

Abbiamo letto attentamente il Piano di risanamento acustico reso pubblico sul sito del Comune di Torino e lo troviamo interessante nell'analisi tecnica e nelle valutazioni degli interventi possibili, pur considerando che rilevazioni Arpa e richieste di risanamento erano già state fatte parecchi anni addietro.

Come residenti interessati di zona Vanchiglia osserviamo e proponiamo quanto segue:

Pag. 9 punto 2.1

Punto L grida e urla di persone sotto effetto di alcol:

se sono elencate in ordine di tipologia e importanza di inquinamento riteniamo che il punto L venga spostato almeno al punto D.

Pag. 7 punto 1.4 e Pag. 21 punto 2.3.2: area di piazza Vittorio e Vanchiglia.

Le problematiche maggiori zona santa Giulia e via Giulia di Barolo.

Si chiede una miglior precisazione riguardo le strade interessate dal fenomeno e non solo un perimetro (inclusione esplicita quindi di Via Santa Giulia, piazza Santa Giulia antistante la chiesa, via Tarino, via Sant' Ottavio, via Artisti, via Buniva).

Pag.30 punto 3.1.2

Monitoraggio degli afflussi delle presenze

L'attività di video sorveglianza deve prevedere un intervento immediato delle forze dell'ordine.

Pag.32 punto 3.2.

Bevande alcoliche.

Riteniamo sia da considerare anche il consumo di stupefacenti.

Pag.32 azioni di riduzione e contrasto punto 3.2.1.

Azioni previste per l'attuazione di tale linea di intervento contemplano

1) sospensione della vendita da asporto di bevande alcoliche dalle nel periodo serale notturno.

Esiste una ordinanza del 2018 limitata nel tempo. Si chiede di emanarne una nuova e di prendere in considerazione l'ordinanza del giugno 2019 emanata dal sindaco di Carmagnola che impone il divieto di consumo di alcol nei parchi, nelle piazze, nelle strade vicino ai supermercati 24h su 24.

Pag.34 punto 3.2.2: riduzione dell'impatto acustico dei locali di somministrazione... le azioni previste per l'attuazione di tale linea contemplano

*Punto 1: La definizione di criteri di **eventuale** non ammissibilità di nuove attività nelle aree prioritarie di intervento.*

Si chiede di togliere la parola eventuale, in quanto riteniamo prioritaria la definizione dei criteri per l'apertura di nuove attività.

*Punto 2: La riduzione degli orari di somministrazione: la limitazione **eventuale** dell'orario di cui al reg. 287 art 10.*

Si chiede di togliere la parola eventuale in quanto riteniamo prioritaria la riduzione degli orari, non alle ore 2 (giorni feriali) e alle 3 (festivi), ma alle ore 00 nei feriali e all'una nei festivi. La riteniamo l'unica azione immediata possibile tramite un'ordinanza ad hoc, eventualmente limitata al periodo estivo.

Pag. 36 punto 1

Le azioni previste per l'attuazione di tale linea di intervento contemplano:

1) la riduzione degli orari di somministrazione in strutture all'aperto: tale azione è

stata assunta quale intervento a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica prevedendo la sospensione della vendita nelle aree prioritarie di intervento nel corso dell'estate 2017 con ordinanza numero 60.

Facciamo presente che questa ordinanza prevede la sospensione della somministrazione ad orari differenziati a seconda dei giorni della settimana e riguarda il mese di luglio 2017. Pertanto si ribadisce la necessità di un provvedimento di urgenza analogo che anticipi, come già da noi suggerito, la chiusura dei locali a mezzanotte dei giorni feriali e all'una nei festivi.

2) La revisione e armonizzazione del regolamento esercizi pubblici prevedendo nelle aree prioritarie di intervento:

a) obbligo di presenza di personale dedicato all'assistenza della clientela, adeguatamente identificabile a cura e spese degli esercenti.

Questo obbligo era già stato indicato nell'ordinanza n.60/2017 ma non è mai stato attuato in Vanchiglia. Riteniamo che una nuova ordinanza analoga debba prevedere anche un effettivo controllo sul territorio.

b) L'obbligo di installazione di sensoristica per gli spazi prossimi al locale.

Ci chiediamo come vengano utilizzati i dati rilevati e come il Comune intenda intervenire in caso di sfioramento. Si chiede una puntualizzazione concreta e si suggerisce, se fattibile, un'ordinanza che sospenda in caso di sfioramento l'uso del dehor e di conseguenza l'utilizzo dello spazio pubblico, per un periodo consono alla sanzione. Accanto alle forze dell'ordine preposte si ritiene possibile coinvolgere i residenti nella zona circostante nel controllo dell'effettivo rispetto della sanzione, informandoli tramite pubblica affissione/comunicazione (nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali).

c) L'applicazione di tali dati da una riduzione localizzata di 3 5 db(a) nel periodo di attività.

La rilevazione dell'Arpa ha rilevato uno sfioramento di 25 db(a). Ci chiediamo come possano essere abbattuti i rimanenti decibel.

Pag 39 punto 3.2.6: riduzione della rumorosità legata a particolari

comportamenti.

....la riduzione di tali contributi alla rumorosità complessiva dell'area e dello specifico effetto di rilevante disturbo è possibile attraverso una maggiore sorveglianza delle aree da parte della polizia municipale...

Precisiamo che per esperienza diretta e supportata da testimonianze, il più delle volte alle chiamate non ha corrisposto un intervento.

Di conseguenza questo provvedimento viene considerato da parte nostra totalmente inadeguato.

Si propone:

- Una linea dedicata al quartiere in collegamento con le forze dell'ordine;
- Un implemento dell'organico della polizia municipale;
- Una compartecipazione con Carabinieri e Polizia, come nel caso del quartiere di San Salvario.

Quest'ultimo ci pare il metodo più efficace, a fronte anche dello spaccio e dell'abusivismo nella zona.

In conclusione, riteniamo che il Piano di risanamento acustico debba viaggiare di concerto con il Progetto Vanchiglia zona 30 e il nuovo regolamento che disciplina l'allestimento di spazi e strutture all'aperto (deliberazione 2019 - 00672).

Siamo fortemente interessati a collaborare con l'Amministrazione sul lungo periodo, ma ribadiamo l'importanza di interventi di urgenza per contenere il più possibile un fenomeno oramai totalmente fuori controllo.

Cordiali saluti,



Rappresentanti del Comitato RIPRENDIAMOCI VANCHIGLIA

Data: 12 luglio 2019, 00:47:30

Da: [REDACTED]

A: Ambiente@cert.comune.torino.it

Oggetto: Osservazioni piano di risanamento acustico comunale

Allegato: Osservazioni al Piano di risanamento acustico.pdf (95.2 KB)

Si inviano in allegato le osservazioni in oggetto in vista della discussione nelle commissioni congiunte del 12 luglio 2019 ore 11.

2000-2001

9

Data: 01 agosto 2019, 17:24:41
Da: [redacted]@pec.ordineavvocatorino.it>
A: ambiente@cert.comune.torino.it
CC: [redacted] pec.ordineavvocatorino.it
 [redacted] pec.ordineavvocatorino.it

[Handwritten signature]

Oggetto: Osservazioni a Piano di Risanamento

AOO074 - Ambiente

Allegati: Image.tiff (48.1 KB)
 File senza nome (2.1 KB)
 campolongo.pdf (42.8 KB)
 File senza nome (1.6 KB)

Prot. n. 7459 del - 8 AGO. 2019
 TL 6 di 30 Fasc. 30 / 3 / 1

Egregi Signori,

per conto dei residenti di San Salvatio, attori nella causa intentata avverso al Comune per la malamovida, attualmente pendente avanti al Tribunale di Torino (R.G. 6130/2018), dopo aver esaminato il testo del Piano di Risanamento Acustico Comunale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte il 4 luglio scorso, rileviamo quanto segue.

Pur apprezzando, in linea di principio, l'iniziativa da anni dichiarata necessaria e richiesta espressamente dall'Arpa, rileviamo che il Piano non contiene indicazioni precise circa i "tempi per il risanamento" né sulla "stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari", come invece viene richiesto espressamente dall'art. 7, secondo comma, L. 447/1995.

Inoltre, l'attività di monitoraggio cui viene dedicata gran parte dell'elaborato è a nostro avviso già stata ampiamente svolta quanto meno dal 2013 dall'Arpa, oltre che nell'ambito del procedimento giudiziario di cui sopra.

Sarebbe quindi auspicabile che il Piano venisse modificato con un approccio più concreto, volto ad individuare effettivamente le attività da svolgere con indicazione precisa di tempi e costi e partendo da tutti i dati già da tempo reperiti e confermati, onde evitare che l'iniziativa rimanga limitata a mere attestazioni generiche di intenzioni, come purtroppo finora accaduto.

Più nel dettaglio, da un punto di vista tecnico, con riferimento agli specifici paragrafi, svolgiamo le seguenti osservazioni:

2.2 Limiti acustici di riferimento

- Le considerazioni riportate fanno riferimento ai valori assoluti e ai valori differenziali del DPCM 14/11/1997. Si ritiene che tale approccio non evidenzia adeguatamente la differenza fra l'inquinamento acustico e il disturbo da rumore. C'è il rischio, se non si chiarisce questo punto, che gli interventi di risanamento non siano risolutivi e in caso di vertenze legali, gli operatori (giudici, avvocati e CTU) facciano valutazioni errate. La L. 447 considera il livello medio equivalente (Leq) quale parametro per quantificare il rumore. Tale parametro è idoneo per valutare l'inquinamento acustico, ma non lo è per valutare il disturbo perché il rumore disturba soltanto quando c'è e disturba di più quando raggiunge il picco massimo. La misurazione del livello medio equivalente è in genere effettuata in un intervallo di tempo necessariamente più lungo dell'istante del massimo e questo significa che il disturbo viene mediato e, quindi, il valore risultante sarà inferiore a quello dell'effettivo disturbo. Pertanto, si ritiene sia più appropriato far riferimento alla "normale tollerabilità" delle immissioni da rumore che prende in considerazione il livello sonoro istantaneo anziché il Leq.

IN DOQUI

Alleghiamo un articolo del prof. Campolongo che contiene spiegazioni utili su questo aspetto specifico.

- Rileviamo inoltre come non appaia chiara la frase:

"ad integrazione, per specifiche componenti, potranno inoltre essere assunti livelli assoluti di riferimento all'interno degli ambienti abitativi, da misurarsi a finestre chiuse." dal momento che tutte le norme applicabili prevedono che la misurazione debba avvenire a finestre aperte;

3.2.2 Riduzione dell'impatto acustico dei locali di somministrazione

Al punto 3, inserire tra gli interventi di risanamento il seguente:

f) interventi di bonifica acustica dei plateatici (dehor)

4.2 Partecipazione e informazione degli attori locali e del pubblico

Con riferimento alla frase: "La Città inoltre propone inoltre i residenti la partecipazione a periodiche indagini in relazione al disturbo percepito, sia in termini complessivi che in relazione alle specifiche componenti. I risultati di tali indagini sono elaborate al fine di monitorare l'efficacia delle azioni di riduzione e l'evoluzione del fenomeno."

sarebbe opportuno precisare quali saranno queste indagini e se queste hanno anche la finalità di stabilire il limite della normale tollerabilità.

Cordiali saluti.

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Partner

Il livello sonoro istantaneo del disturbo da rumore e il livello equivalente Leq dell'inquinamento acustico

Ing. Giorgio Campolongo, specialista in acustica
e presidente di Missione Rumore

Sommario

Occorre distinguere la materia dell'inquinamento acustico dalla materia del disturbo da rumore: la differenza tra le due è concettuale e pratica.

La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il *livello equivalente* Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione dell'inquinamento acustico da parte della pubblica amministrazione, ad esempio per l'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, ed è anche la valutazione del disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p..

Il *livello equivalente*, cioè medio, è un indicatore utile per valutare l'inquinamento del territorio, ma non è tecnicamente adatto per valutare il disturbo perché il rumore disturba soltanto quando c'è e disturba di più nell'istante del valore massimo del livello sonoro. Invece di regola la misurazione del valore medio-*equivalente* è effettuata in un intervallo di tempo necessariamente più lungo dell'istante del massimo e questo significa che l'evento sonoro disturbante viene *diluito* e il valore risultante sarà inferiore a quello dell'effettivo disturbo.

Perciò il parametro corretto per la valutazione giudiziaria della «normale tollerabilità» delle immissioni di rumore nelle abitazioni secondo l'art. 844 c.c. non è il livello equivalente Leq ma è il livello sonoro istantaneo (con costante di tempo veloce). Analogamente la misurazione del rumore di fondo deve essere il valore medio dei minimi (L95), cioè il livello sonoro istantaneo durante le pause di silenzio dei rumori del traffico e del vicinato, perché il rumore intrusivo è percepito ed è più disturbante proprio quando capita durante una pausa degli altri rumori. Il limite di giurisprudenza della *normale tollerabilità* nelle vertenze tra privati è l'eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo.

La differenza tra la *normale tollerabilità* di giurisprudenza e la *accettabilità ambientale* del D.P.C.M. 14/11/97 deve essere chiara a tutti gli operatori della giustizia (giudici, avvocati e consulenti tecnici) che si occupano di vertenze di questo tipo, ma soprattutto deve essere chiara al CTU perché è lui che materialmente effettua le misurazioni fonometriche del caso in esame.

L'inquinamento acustico del territorio

L'inquinamento acustico del territorio interessa tutti i paesi, maggiormente quelli più sviluppati; anche l'Unione Europea si interessa al problema. Il problema è dunque su larga scala, oltre che nazionale addirittura continentale.

In Italia la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 stabilisce le competenze dei quattro livelli della pubblica amministrazione: stato-regione-provincia-comune, rispettivamente agli articoli 3-4-5-6 della legge.

Il D.P.C.M. 14/11/97, all'Art. 1 *Campo di applicazione*, precisa che i valori limite di immissione sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Quindi lo scopo principale di questa normativa è la gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione: tipicamente mediante la classificazione "acustica" del territorio comunale, dall'area protetta, alla residenziale, alla mista, fino alla industriale, dove ciascuna "classe" ha un suo limite di zona espresso in *livello equivalente* Leq in dBA. Questa classificazione del territorio può significare modifiche anche importanti al P.R.G. Piano Regolatore Generale sul quale è basata la gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione.

Il citato decreto, assieme agli altri emanati in altri settori in attuazione della stessa legge n. 447/95, è lo strumento della Pubblica Amministrazione per la prevenzione e la repressione dell'inquinamento acustico o per la valutazione dell'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, sia all'atto del rilascio delle concessioni edilizie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di attività anche potenzialmente rumorose.

Il cittadino, quando ritiene di essere disturbato in casa propria dal rumore della vicina attività, richiede alla ARPA (ex ASL) l'intervento del tecnico con fonometro per accertare se quel rumore rientra nei limiti "di legge", cioè appunto nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

Il punto centrale del presente convegno è il campo di applicazione di questi limiti "di legge": occorre che tutti gli operatori del diritto, in materia di immissioni di rumore nelle abitazioni, sappiano che i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 valgono soltanto per l'indagine della ARPA e non per la perizia del CTU nella vertenza ex art. 844 c.c..

La giurisprudenza del limite della normale tollerabilità

Alcune note sentenze della Corte di Cassazione stabiliscono che il rumore immesso non deve eccedere il *rumore di fondo* di oltre 3 dB, limite della normale tollerabilità:

«Le immissioni di rumore ... eccedono la normale tollerabilità quando superano ... i 30 decibel nelle ore notturne, e i 35 decibel in quelle diurne, e quando la differenza tra il livello d'intensità di detti rumori e quello del rumore di fondo supera i 3 decibel» (Cass. Civ. II, 14 marzo 1977, n. 1021);

e ancora: *«Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo»* (Cass. Civ. 6 gennaio 1978, n. 38, Foro It., 1978, I, 623).

Con la prima di queste sentenze la Cassazione ammetteva ancora, anche se in parte, il criterio assoluto, cioè un livello sonoro come limite massimo da non superare, valido per tutte le situazioni. Con la seconda, del 1978, la Cassazione ammette come unico criterio l'eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo.

Questo criterio è applicato, di regola, dalla giurisprudenza sia di legittimità sia di merito da oltre venti anni. Si vedano:

- ?? Appello Milano, 9 maggio 1986, Foro It., 1986, I, 2870 e seguenti;
- ?? Pretura Monza, 18 lug. 1991, Archivio Locazioni 1991, p. 578 e seguenti;
- ?? Tribunale Monza, 4 nov. 1991 n° 1831, Radaelli Egidio c. Radaelli Marco;
- ?? Tribunale Milano, Sez. 8^a Civ., 30 marzo 1992, Belloni e altri c. Beckman Analytical Spa;
- ?? Tribunale Monza, 27 ottobre 1992 n° 1821, Maestroni c. Snc Miazio;
- ?? Pretura Monza, Ord. 31 ottobre 1992, Diritto ed Economia Assicuraz., 1992, 935;
- ?? Tribunale Milano, Sez. 8^a Civ., 10 dicembre 1992, Archivio Locazioni 1993, p. 496;
- ?? Appello Torino, Sez. 2^a Civ., 23 marzo 1993, Musacchio c. Vignera;
- ?? Tribunale Monza, 14 agosto 1993, Archivio Locazioni 1994, p. 122;
- ?? Appello Milano, Sez. 1^a Civ., 17 maggio 1994, Caimi c. Monti;
- ?? Trib. Como, 871/96, n. 2088/89, del 30/5/96;
- ?? Trib. Monza, Ord. 2046/95 RG, del 29/10/96.

In altre numerose ordinanze e sentenze il rumore è dichiarato eccedente il limite della tollerabilità *tout court*, senza precisare esplicitamente che il limite della tollerabilità adottato nella valutazione è l'eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo.

In altre sentenze ancora, anch'esse numerose, il rumore viene dichiarato eccedente il limite della tollerabilità perché eccede i limiti massimi fissati dal D.P.C.M. 14/11/97, dando per acquisito che, se è ecceduto il limite del decreto, a maggior ragione è ecceduto il limite più restrittivo dei 3 dB sul rumore di fondo.

Il quadro normativo del limite della tollerabilità come eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo non è stato modificato dall'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97 né del precedente D.P.C.M. 1/3/91, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e adotta il differente criterio del livello *equivalente*:

«Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo; tale disciplina non ha ricevuto deroga dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno: infatti, le norme ivi previste, che hanno valore puramente regolamentare, disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall'inquinamento acustico, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona» (Trib. Milano, Sez. 8^a Civ., 10 dicembre 1992, n. 2207).

Occorre distinguere tra «accettabilità ambientale» e «normale tollerabilità».

Talvolta, purtroppo, il limite della «normale tollerabilità» di giurisprudenza dell'art. 844 c.c. viene confuso con il limite della «accettabilità ambientale» della normativa amministrativa e ambientalista di regolamenti locali e decreti governativi. Quando ciò avviene le conclusioni circa la «tollerabilità» possono essere aberranti.

Non è lecito mettere sullo stesso piano, come se fossero intercambiabili: (1) le indicazioni della ex CEE (ora Unione Europea, U.E.) in materia di inquinamento da rumore, e i sopraccitati limiti di zona del D.P.C.M. 14/11/97, tipicamente il limite 45 dBA di notte in zona «residenziale» e (2) il limite di tollerabilità di giurisprudenza dell'eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo, in applicazione dell'art. 844 c.c. nella vertenza tra soggetti privati.

La differenza quantitativa tra detti due limiti è enorme: in una normale camera da letto di una qualsiasi abitazione, a finestra chiusa e di notte, il rumore di fondo (L95) è tipicamente 20 dBA e il conseguente limite della tollerabilità è

23 dBA (= 20 + 3). La differenza tra questo limite 23 dBA e il sopraccitato limite di zona notturno 45 dBA è più di 20 dB.

Occorre ricordare che la scala del decibel è logaritmica, perché logaritmica è la sensibilità dell'udito umano. La differenza di livello sonoro di 20 decibel significa in termini energetici che l'intensità sonora, espressa in watt al metro quadro (W/m^2), è nel rapporto da cento a uno perché:

20 decibel = 2 bel = 2 zeri di più (in questo consiste la scala logaritmica), cioè cento volte di più, di intensità sonora.

In altre parole il limite di *accettabilità* fissato dal citato decreto è cento volte maggiore, cioè più permissivo, del limite di *tollerabilità*. Ed è per questo motivo che lo scrivente ritiene aberrante e mostruosa l'applicazione di un limite energeticamente cento volte maggiore del corretto limite di giurisprudenza.

Questo spropositato divario tra i due criteri di valutazione, di oltre cento volte, è talvolta ignorato in alcuni procedimenti giudiziari.

Il dr. Angelo Converso, Consigliere della Corte d'Appello di Torino, in un suo articolo, riferendosi all'esperienza giudiziaria in materia di immissioni dà per scontato che il D.P.C.M. 1/3/91 e i regolamenti comunali siano irrilevanti nella valutazione della tollerabilità e definisce *defatiganti* le discussioni su questo punto:

«Sul piano tecnico, il giudice ha operato per linee interne all'art. 844 c.c., ed ha conseguentemente escluso che sul nostro vetusto articolo incidessero norme pubblicistiche esterne, ovviamente identificate nel celebre - nel senso che non v'è processo in materia di immissioni rumorose che non veda una defatigante discussione intorno ad esso - D.P.C.M. in data 1 marzo 1991, ed eventuali regolamenti comunali (cfr. nel costante senso delle irrilevanza del D.P.C.M. e dei regolamenti eventuali *«essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica riguarda soltanto i rapporti fra l'esercente una delle suddette attività e la collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni contenute nel sopraindicato decreto non escludono pertanto l'applicazione dell'art. 844 c.c., che nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini richiede l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni»* così Cass. Civ. sez. II, 10 gennaio 1996, n. 161; conformi Cass. Civ. 1 luglio 1994, n. 6242; Sez. Un. 19/7/1985, n. 4263 nel senso che è irrilevante la disciplina autorizzativa degli impianti produttivi di immissioni; 17 maggio 1974, n. 1452).

In altre parole l'ambito del vicinato cioè del microcosmo sociale ed economico di due proprietari di unità immobiliari attigue, al quale si applica l'art. 844 c.c.,

non deve essere confuso con l'ambito più ampio e complesso della tutela degli interessi ambientali, al quale si applicano i decreti e la legge quadro.

La differenza tra livello *equivalente* e livello sonoro istantaneo

La legge n. 447 /95 e il D.P.C.M. 14/11/97 prescrivono limiti massimi per le immissioni sia assoluti "di zona" sia differenziali (non più di 3 dB di differenza accendendo e spegnendo le sorgenti disturbanti di notte; non più di 5dB di giorno). Come già detto, di regola questi limiti differenziali sono più restrittivi dei limiti assoluti "di zona" che, essendo più permissivi, vanno semplicemente trascurati.

A questo punto occorre chiedersi quale sia la differenza tra i due criteri di valutazione, della *tollerabilità* di giurisprudenza e della *accettabilità* secondo il D.P.C.M. 14/11/97 all'art. 4), dal momento che entrambi questi criteri fissano il valore limite differenziale 3 dB di notte.

La risposta è che, pur avendo lo stesso limite numerico 3 dB, i due criteri sono ben diversi perché i parametri acustici prescritti nei due casi sono ben diversi: la legge n. 447/95 prescrive esplicitamente che le misurazioni fonometriche devono essere di Leq livello *equivalente* cioè livello medio, mentre il criterio di giurisprudenza si basa su misurazioni di livello sonoro *istantaneo*.

Anche le denominazioni dei risultati delle misurazioni sono diverse nei due casi: il decreto chiama *ambientale* il rumore disturbante e *residuo* quello senza il disturbo (misurati in livello *equivalente*), mentre la letteratura tecnica chiama *intrusivo* e *di fondo* i parametri utilizzati nel criterio di giurisprudenza, rispettivamente con e senza il disturbo (in livello sonoro istantaneo).

Quando la sorgente del disturbo è spenta, il rumore *di fondo* è il valore medio dei minimi, cioè il valore misurato durante le pause di silenzio relativo, nel momento compreso tra un qualsiasi rumore del vicinato o del traffico stradale e il rumore successivo. La normativa tecnica, nazionale e internazionale, precisa che il *rumore di fondo* è il livello sonoro statistico L90 o L95, cioè che viene superato nel 90 o 95 % della durata della misurazione. Ed è questa condizione di silenzio relativo o di rumore *di fondo* che rappresenta la "*condizione dei luoghi*" richiesta dall'art. 844 c.c. per il confronto con l'immissione del rumore *intrusivo* per poi accertarne se vi sia eccedenza del limite di tollerabilità di giurisprudenza.

Invece seguendo la metodologia fonometrica del livello *equivalente* vengono prodotti valori medi di rumore *ambientale* e *residuo* nei quali tutti i tipi di rumore vengono mescolati e mediati, senza distinguere tra rumore della sorgente disturbante in esame, rumore del traffico stradale e rumore del vicinato estra-

neo al rumore in esame. E' evidente che questo tipo di misurazione è approssimativa perché non differenzia i vari tipi di rumore e perché fornisce risultati non ripetitivi a causa della aleatorietà delle sorgenti sonore. Perciò la misurazione del livello *equivalente* non soddisfa ai requisiti di certezza necessari per la valutazione giudiziaria.

Il rumore *residuo*, essendo il valore medio, per definizione fisico-matematica è sempre maggiore del rumore *di fondo*, che è il valore medio dei minimi. Invece la differenza tra rumore *ambientale* (valore medio) e rumore *intrusivo* (valore istantaneo) dipende dal tipo di rumore, se impulsivo, fluttuante o continuo. Di regola la differenza tra *intrusivo* e *fondo* è maggiore della differenza tra *ambientale* e *residuo*, con l'espressione matematica seguente:

$$L_{\text{intrusivo}} - L_{\text{fondo}} > L_{\text{ambientale}} - L_{\text{residuo}}$$

La maggiore differenza che si riscontra con le misurazioni *istantanee* esprime che esse hanno maggiore *risoluzione* e perciò sono più adatte delle misurazioni di livello *equivalente* per valutare il disturbo delle immissioni.

In sostanza, occorre distinguere il concetto *qualitativo* di disturbo (in letteratura tecnica *annoyance*) dal concetto *quantitativo* di rumorosità (*loudness*). Come già detto, il *livello equivalente* prescritto dalla citata legge sull'inquinamento acustico è adatto a rappresentare appunto l'inquinamento ad esempio di una zona di territorio o ai fini di una licenza edilizia ma non è assolutamente adatto a rappresentare il disturbo del rumore intrusivo in un'abitazione.

Il difetto principale della misurazione di *livello equivalente* è che non tiene nel giusto conto né i momenti di rumore intrusivo né quelli di silenzio relativo (rumore di fondo) ma si limita a farne la media.

Quando l'immissione è eclatante, entrambe le metodologie fonometriche (equivalente e istantaneo) mostrano che il limite massimo differenziale è largamente ecceduto, di parecchi dB.

Il caso del rumore intrusivo con intensità compresa nella dinamica del rumore residuo

Invece quando l'immissione è confrontabile con le altre immissioni del traffico e del vicinato, cioè quando il rumore intrusivo è compreso nella dinamica del "clima" del rumore (per i tecnici quando è compreso nella fascia tra L1-L10 e L90-L95) in numerosi casi avviene che le misurazioni di livello sonoro *istantaneo* mostrano che il rumore intrusivo è maggiore di 3 dB rispetto al rumore di fondo, mentre le misurazioni di livello *equivalente* non rilevano alcuna differenza certa tra rumore ambientale e rumore residuo cioè con e

senza il rumore disturbante. In questo caso la metodologia del livello sonoro istantaneo è la sola che consente di accertare l'eventuale eccedenza del limite dei 3 dB sul rumore di fondo o, meglio in termini di analisi statistica, l'eventuale eccedenza del limite dei 3 dB della distribuzione cumulativa del rumore *intrusivo* rispetto alla distribuzione cumulativa del rumore di *fondo*: eccedenza di alcuni dB, non più parecchi come nel caso precedente ma sempre eccessivi per la tollerabilità.

In questi casi – quando il rumore intrusivo ha intensità compresa nella dinamica del rumore residuo – occorre distinguere due sotto-casi, il rumore continuo e il rumore impulsivo.

Nel primo dei due sotto-casi – quando il rumore intrusivo è continuo – è sufficiente effettuare l'analisi statistica del livello sonoro *istantaneo* con la misurazione di $L_{90} \div L_{95}$, cioè del valore superato per il 90 ÷ 95% del tempo della misurazione stessa. Questa analisi statistica oggi è tecnologia diffusa grazie all'impiego dei microprocessori nella moderna strumentazione fonometrica. Con questo tipo di misurazioni si ottengono i valori L_{95} del rumore intrusivo e del rumore di fondo. Il valore L_{95} del rumore intrusivo dovrà essere confrontato con il limite della tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo L_{95} .

Nel secondo dei due sotto-casi – quando il rumore è impulsivo, cioè ad esempio un colpo di notte – è sufficiente porre a confronto il valore massimo del livello sonoro istantaneo con il limite della tollerabilità $L_{95} + 3$ dB. In questo modo spesso vengono accertati come non tollerabili rumori impulsivi, colpi o urti, che la ARPA ha invece valutato come rispondenti ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

Il motivo della imprecisione del decreto è sempre da imputare alla misurazione di *livello equivalente* che non tiene nel giusto conto il momento del rumore intrusivo massimo ma si limita a farne la media.

Se uno mi dà uno schiaffo e poi mille carezze il disturbo che ciò mi procura non è il valore medio *equivalente*, cioè la somma schiaffo + carezze divisa per 1001, ma è vivaddio lo schiaffo valutato da solo perché è questo che mi crea disturbo e non le carezze !

Data: 04 agosto 2019, 21:17:51

Da: [REDACTED]@architettitorinopec.it>

A: ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it
Ambiente@cert.comune.torino.it
segreteria.assessoreunia@comune.torino.it

CC: Corpo.PoliziaMunicipale@cert.comune.torino.it

Oggetto: Osservazioni al piano di risanamento acustico comunale della Città di Torino da parte dei cittadini residenti di via Matteo Pescatore e zone circostanti

Allegato: osservazioni piano di risanamento acustico residenti via pescatore.pdf (163.4 KB)

Si trasmettono in allegato le osservazioni di alcuni cittadini residenti al piano di risanamento acustico della Città di Torino.

Distinti saluti,
[REDACTED]

3

AOO074 - Ambiente

Osservazioni al piano di risanamento acustico comunale della Città di Torino
da parte dei cittadini residenti di via Matteo Pescatore e zone circostanti

Prot. n. 9243 del 13 AGO. 2019

Tit. 6 Cl. 90 Fasc. 30 13.1

trasmesso via PEC: ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it

Alla Città di Torino
piazza Palazzo di Città 1
10122 TORINO

Alla Divisione Ambiente della Città di Torino
via Padova 29
10152 TORINO
trasmesso via PEC: Ambiente@cert.comune.torino.it

All'Assessorato all'Ambiente della Città di Torino
via Corte d'Appello 16
10122 TORINO
trasmesso via PEC: segreteria.assessoreunია@comune.torino.it

E p.c. Egr. Sig. Emiliano Bezzon Comandante della Polizia Municipale di Torino
via Bologna, 74
10152 TORINO
trasmesso via PEC: Corpo.PoliziaMunicipale@cert.comune.torino.it

OGGETTO: Osservazioni al piano di risanamento acustico comunale della Città di Torino da parte dei cittadini residenti di via Matteo Pescatore e zone circostanti

RICHIAMATE le Nuove Linee guida europee sul rumore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) presentate a Basilea (CH) il 10 ottobre 2018;

RILEVATO che le linee guida sopra richiamate stabiliscono come il fattore dell'inquinamento acustico rappresenti uno dei maggiori rischi ambientali per la salute fisica, mentale e più in generale del benessere dei cittadini europei;

RILEVATO che la quiete pubblica ed il riposo delle persone sono beni astrattamente tutelati dall'**art.659 del Codice Penale** ("Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità");

CONSIDERATO che i valori assoluti in dB non permettono di valutare appieno l'impatto sonoro di una sorgente sul sistema nervoso umano sia per quanto riguarda il vociare e gli schiamazzi che relativamente alla forte presenza di componenti sonore in bassa frequenza contenute nella musica proveniente dai locali, poiché in entrambi i casi comportano un segnale discontinuo per l'orecchio umano e i picchi sonori dati da un urlo scatenano una reazione di allarme diversa e più grave rispetto a quella prodotta dal traffico veicolare;

In riferimento al piano di risanamento in oggetto i cittadini residenti sottoscritti osservano quanto segue:

- Si chiede a codesta Amministrazione che al punto "2.3.2 Area di Piazza Vittorio Veneto e Vanchiglia" del documento di piano sia relazionata la situazione di grave degrado presente in via Matteo Pescatore, in particolare nell'ultimo tratto di strada tra via Eusebio Bava e lungo Po Cadorna.

L'area è oggetto di monitoraggio acustico da parte di Arpa Piemonte da ottobre 2018 con fonometro installato esternamente al piano secondo del civico n. 17 (proprietà Bergamini): è dunque disponibile ampia documentazione atta a valutare e attuare immediate linee di intervento per sanare lo stato attuale.

- Nel tratto di via Pescatore di cui sopra si rilevano n. 2 ristoranti aperti fino a tarda sera (di cui uno con dehor) e n. 3 locali notturni di somministrazione fino e oltre alle ore 3.00 di mattina con relativo consumo di alcolici su suolo pubblico in soli 66 metri per una larghezza di 10 m ca. La via - data la sua conformazione particolarmente stretta - diventa pertanto **amplificatore naturale delle sorgenti sonore da "Movida"**.
- **Si segnala che i tecnici Arpa hanno equiparato i livelli di inquinamento acustico da "Movida" a quelli presenti e rilevati in piazza Santa Giulia - situazione ampiamente relazionata nel documento di piano.**
- In merito al caso si richiamano alcuni dei **numerosi esposti prodotti dai cittadini residenti nel corso degli anni**: esposti alla **Polizia Municipale** a partire dall'anno 2012 per disturbo della quiete pubblica in via Matteo Pescatore; esposti 2013 e 2016 alla **Procura della Repubblica di Torino** (l'ultimo con fascicolo ancora aperto depositato dall'Amministratore pro-tempore Fabrizio Pironti - stabili via Matteo Pescatore 17 e piazza Vittorio Veneto 23); esposto Bergamini-Raffetto-Bergamini-Gallo del 08/03/2013 (racc. a/r n. 145558371635 del 14/03/2013) in merito alla concessione di occupazione del suolo pubblico al locale Low Cost Drink (via Matteo Pescatore 18F), proprietà Zengiaro; esposto inviato dall'arch. Federica Bergamini, residente in via Matteo Pescatore 17, ad Amiat il giorno 05/05/2019 per violazioni di conferimento rifiuti e per eccessiva concentrazione di cassonetti rifiuti nell'isolato (9 indifferenziata e 2 campane del vetro) che comportano un crescente degrado igienico-sanitario che include deiezioni umane e affluenza di ratti; diffida avverso la concessione di suolo pubblico, proprietà Zengiaro via Matteo Pescatore 18, Torino del 10/06/2019 e aggiornamento firmato il 12/06/2019.
- Richiamato l'art. 44bis **"Tutela della convivenza civile"** del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino in cui **si attribuisce agli esercenti la responsabilità nei confronti dei comportamenti dei propri avventori** e in particolare il comma 1 ***"Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città"*** e considerato il notevole afflusso di avventori relativi ai locali presenti nella via in oggetto con sistematico e prevalente consumo sulla pubblica via, legato agli orari di esercizio dei locali notturni, in merito ai punti **"3.2.1 Riduzione della rumorosità legata al consumo in strada di bevande alcoliche"**, **"3.2.2 Riduzione dell'impatto acustico dei locali di somministrazione"** e **"3.2.3 Riduzione della rumorosità degli avventori, sia nei pressi dei locali che nei dehors e strutture all'aperto"** si chiede che tra le misure previste siano incluse:
 - in presenza di palesi sforamenti acustici rispetto al piano di classificazione acustica della Città di Torino, **la chiusura anticipata degli esercizi di somministrazione abbia efficacia immediata a seguito dei rilevamenti acustici oltre soglia effettuati da Arpa e sia definita nel documento di piano in merito a orari/giorni/modalità**, in particolare si chiedono i seguenti orari: non oltre la mezzanotte nei giorni feriali e non oltre l'1.00 nei giorni festivi e prefestivi, come avviene in altre città.
 - il **divieto di diffusione sonora** tramite strumenti musicali e/o di amplificazione di musica e/o spettacoli dal vivo oltre le ore 23 **se in assenza di insonorizzazione** degli ambienti.

- In merito al punto "3.3 Pianificazione ambientale e commerciale" si chiede che nel documento di piano siano previste adeguate agevolazioni al fine del trasferimento delle attività/licenze già in essere in aree meno dense di locali notturni, così come individuato dall'Amministrazione comunale, e conseguente "sfooltimento" degli esercizi di somministrazione nell'area di Piazza Vittorio Veneto e zone circostanti. Si sottolinea inoltre l'attuale carenza di parcheggi per i fruitori con conseguente danno alla popolazione residente e l'assenza di servizi igienici adeguati a rispondere all'afflusso massivo di fruitori dei locali di via Matteo Pescatore e zone circostanti con conseguente degrado igienico-sanitario che va a sommarsi a un non adeguato piano di conferimento rifiuti.

Tali osservazioni sono formulate dai cittadini sottoscritti al fine di ottenere - almeno - da parte dell'Amministrazione comunale l'equiparazione del diritto al riposo dei residenti all'esercizio del libero commercio.

I RESIDENTI DI VIA MATTEO PESCATORE e ZONE CIRCOSTANTI

[Redacted signature block]

4

Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali,
via Padova 29, 10152 Torino
PEC: Ambiente@cert.comune.torino.it.

Torino, 4 agosto 2019

AOO074 - Ambiente

Prot. n. 7449 del 13 08 2019
n. 6 cl. 90 Fog. 30 13.8

Buongiorno

Vi riportiamo qui di seguito alcune proposte che vorremmo condividere con voi rispetto al recente **Piano di risanamento acustico** in particolare per la zona Vanchiglia.

Come molti altri residente anche noi siamo provati per la mancanza di riposo notturno e demoralizzati per gli scarsi interventi da parte delle Autorità. Ci sentiamo abbandonati e non vorremmo che la "movida" si spostasse in altri quartieri quanto più che venisse **regolamentata per tutto l'anno in modo definitivo e consono a zone residenziali**.

Oramai il problema non è più neanche circoscritto ai fine settimana ma si è esteso anche ai giorni feriali.

Vi chiediamo pertanto di:

1. emettere un'ordinanza **CONTINGIBILE E URGENTE** che preveda l'anticipata chiusura dei locali. Ci sembra ragionevole **una chiusura a mezzanotte nei giorni feriali e all'una nel week end**.
2. aumentare i controlli delle Forze dell'ordine (e le sanzioni) in **particolare tra l'una e le quattro di mattina**
3. istituire la zona blu a pagamento notturno **PER I NON RESIDENTI**
4. permettere ad una rappresentanza di residenti del quartiere di partecipare alle prossime fasi di progettazione del Piano

Speranzosi in un vostro accoglimento delle proposte ricevute, porgiamo cordiali saluti

Via S. Giulia
10124 Torino

IN DOQUI

Data: 04 agosto 2019, 21:49:25
Da: [REDACTED]@ingpec.eu>
A: Ambiente@cert.comune.torino.it
Oggetto: Proposte per Piano di risanamento acustico
Allegato: Antimovida2019_08_04V01.pdf (497.5 KB)

Buongiorno

allego alla presente le nostre proposte per il Piano di Risanamento Acustico

Cordiali saluti

[REDACTED]



Prot. n. 8345 del 23 SET. 2019
 Tit. 6 al 90 Fasc. 30/1 Pagina 1 di 2

Data: 17 settembre 2019, 17:05:45
Da: [redacted]@ingpec.eu>
A: Ambiente@cert.comune.torino.it
Oggetto: Piano di risanamento acustico "Movida". Proposta per eventuale integrazione

Buongiorno,

ho letto recentemente la proposta di Piano di Risanamento "Movida" che credo sia ormai in via di approvazione.

Mi rendo conto di essere forse "fuori tempo massimo" per formulare proposte od osservazioni ma vorrei trasmettere comunque una riflessione derivante dall'esperienza professionale "sul campo" ormai ventennale con i gestori dei locali pubblici e di somministrazione cibi e bevande.

Il testo del piano riporta delle indicazioni tecniche a mio giudizio fondamentali per perseguire la riduzione dell'impatto. Indicazioni che fanno capire a chi legge il testo che l'attenzione è massima e si sta spingendo ad un livello di dettaglio elevato. Questo capita quando le problematiche sul territorio sono tali da essere affrontate in maniera sistematica e determinata e, pertanto, non si può pensare di agire in maniera "approssimativa" quando si decide di gestire un locale pubblico.

Mi riferisco in particolare al paragrafo 3.2.2 in cui si propone la "revisione degli allegati tecnici del regolamento esercizi pubblici" per comprendervi:

- 1) Valutazioni sul potere fonoisolante dei locali
- 2) obbligo di installazione di fonometro ed indicazioni di tipo "semaforico". (Se ben ricordo questo era già compreso in un vecchissimo decreto sui locali di intrattenimento danzante poi credo ritirato).
- 3) definizione di protocolli di verifica delle valutazioni previsionali d'impatto acustico.

Tutti questi aspetti completano ed affinano il controllo del fenomeno ma il testo del Piano è a mio giudizio (come professionista acustico) percepibile dai gestori dei locali come "un ulteriore inasprimento nei loro confronti" giacché si struttura come un sistema di prescrizioni che prefigura nuove sanzioni ed un "giro di vite".

Quello che a mio giudizio manca e che dovrebbe essere invece fortemente considerato e sviluppato è un insieme di incentivi per i gestori "VIRTUOSI", al fine di ricercare un loro atteggiamento "proattivo". Perseguire il rispetto dei limiti acustici dovrebbe essere per loro "conveniente" non solo perché si evitano sanzioni e chiusure, ma perché possono ottenere anche dei vantaggi.

Allo stato attuale gli studi acustici previsionali o di verifica post-apertura vengono spesso percepiti dai gestori come "una pratica burocratica" ovvero della semplice "carta da produrre" e noi tecnici siamo pertanto per loro "parte del problema" perché chiediamo soldi per un qualcosa che non è fondamentale. Risultato? Il gestore di un locale cercherà di fare il minimo possibile in materia di valutazione acustica con il rischio che molte problematiche possano rimanere inizialmente non evidenti e creare successivamente dei possibili contenziosi.

Propongo pertanto di valutare la possibilità di INTRODURRE INCENTIVI PER CHI RISPETTA I LIMITI ACUSTICI. Ad esempio: possibilità di avere un orario più esteso, magari concedere più giornate di attività in deroga a quei locali che nella normale operatività rispettano i limiti (rispetto certificabile dai fonometri che sarà obbligatorio installare). Le giornate di attività in deroga aggiuntive sono sicuramente una fonte di guadagno extra per i gestori e possono costituire un incentivo non trascurabile.

Questo approccio porterebbe il tecnico acustico ad essere percepito come un "alleato" da parte del gestore: il gestore stesso potrebbe essere invogliato ad avere uno studio acustico di maggiore qualità se sapesse che i risultati di tale studio possono aiutarlo ad accedere a delle agevolazioni ed a maggiori possibilità di introiti economici. Questo forse porterebbe altresì ad una migliore gestione del

problema nel medio-lungo periodo: gli elementi di potenziale criticità acustica potrebbero infatti "venire al pettine" fin da subito grazie a valutazioni più approfondite e ciò eviterebbe un certo numero di esposti e contenziosi.

Ringrazio per l'attenzione, spero di poter essere stato in minima parte utile per lo sviluppo del Piano ed auguro buon lavoro.

SINTESI OSSERVAZIONI

1. Comitato spontaneo RIPRENDIAMOCI VANCHIGLIA (prot n. 6404 del 16 luglio 2019).

- 1.1. Osservazione: nel § 2.1 spostare il punto l) *grida e urla di persone sotto effetto di alcool o sostanze almeno al punto d).*

L'osservazione è accolta; si riformula il §2.1, come segue:

- d) *cori e schiamazzi di gruppi, anche per episodi di goliardia o festeggiamenti vari;*
- e) *grida e urla di persone sotto effetto di alcool o sostanze;*
- f) *grida, urla e rumori legati ad eventi violenti (es: risse, aggressioni, atti vandalici);*

- 1.2. **Osservazioni: : precisare meglio le strade interessate dal fenomeno e non solo un perimetro nel § 1.4 e § 2.3.2.**

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

nel § 1.4 il Piano assume quali aree prioritarie di intervento quelle individuate dal “Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”; per chiarezza ne vengono riportati i perimetro. Nel § 2.3.2 nel quale viene caratterizzato il rumore della movida analizzando i dati si precisa tuttavia che le problematiche maggiori sono segnalate nella zona di Piazza Santa Giulia e Via Giulia di Barolo.

- 1.3. **Osservazione: l'attività di video sorveglianza richiamata al § 3.1.2 deve prevedere un intervento immediato delle forze dell'ordine.**

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

il sistema di videosorveglianza è visionabile in tempo reale dalle centrali operative di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato.

- 1.4. **Osservazione: al § 3.2 Azioni di riduzione contrasto della rumorosità e del disturbo considerare anche il consumo degli stupefacenti oltre a quello di bevande alcoliche.**

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

nel quadro complessivo della rumorosità del fenomeno della c.d. “Movida”, il disturbo legato a comportamenti inappropriati, violenti o sotto effetti di sostanze è preso in considerazione al § 3.2.6 mentre il § 3.2.1 riguarda il consumo di le bevande alcoliche.

- 1.5. **Osservazione: al § 3.2.1 tra le azioni previste per ridurre la rumorosità legata al consumo in strada di bevande alcoliche e nello specifico sospendere la vendita da asporto di bevande alcoliche nel periodo serale/notturno, emanare una nuova ordinanza sulla scorta di quanto fatto dal Sindaco di Carmagnola nel giugno 2019. L'ordinanza del 2018 era limitata nel tempo.**

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

con l'introduzione dell'Articolo 44 ter “Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone” del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 (approvazione con Delibera del Consiglio Comunale 18 giugno 2018 n. mecc. 2018 01485/017) sono state rese stabili le misure adottate in via sperimentale dall'Ordinanza sindacale n. 46 durante il periodo estivo prevedendo altresì le relative sanzioni per la violazione dei nuovi precetti contenuti nell'articolo 44 ter.

- 1.6. **Osservazione: al § 3.2.2 modificare il punto 1. relativo alle azioni previste per l'attuazione della linea di intervento relativa alla riduzione dell'impatto acustico dei locali, ovvero la definizione**

di criteri di eventuale non ammissibilità di nuove attività nelle aree prioritarie di intervento, togliendo la parola eventuale. Questo in quanto si ritiene prioritaria la definizione dei criteri per l'apertura di nuove attività.

L'osservazione è accolta; si riformula il §3.2.2, punto 2 come segue:

2. *la revisione e armonizzazione del regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici", prevedendo, nelle aree prioritarie di intervento, la definizione di particolari standard per l'insediamento e di criteri di non ammissibilità di nuove attività nelle aree prioritarie di intervento;*

1.7. Osservazione: al § 3.2.2 modificare il punto 2. relativo alle azioni previste per l'attuazione della linea di intervento relativa alla riduzione dell'impatto acustico dei locali, ovvero la riduzione degli orari di somministrazione: la limitazione eventuale dell'orario di cui al Reg. 287 art. 10, togliendo la parola eventuale. Questo in quanto si ritiene prioritaria la riduzione degli orari, non dalle ore 02.00 (feriali) o 03.00 (festivi) ma alle ore rispettivamente 00.00 e 01.00. Viene ritenuta l'unica azione immediata possibile tramite un'ordinanza d hoc, eventualmente limitata al periodo estivo.

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

sono stati meglio precisati gli strumenti normativi e regolamentari attivabili; per la complessità del fenomeno non è infatti possibile individuare un'unica modalità di intervento.

Pertanto si riformula il §3.2.2, punto 1 del Piano come segue:

"1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

1.8. Osservazione: al § 3.2.3 si richiama l'ordinanza 60 del 2017 relativamente al punti 1. Riduzione degli orari di somministrazione in dehors e strutture all'aperto. Emettere un provvedimento di urgenza analogo che anticipi la chiusura dei locali a mezzanotte dei giorni feriali e all'una nei festivi.

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

sono stati meglio precisati gli strumenti normativi e regolamentari attivabili; per la complessità del fenomeno non è infatti possibile individuare un'unica modalità di intervento.

Pertanto si riformulano il § 3.2.2, punto 1 e il § 3.2.3, punto 1 del Piano come segue:

§ 3.2.2

"1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

§ 3.2.3

"1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero la riduzione degli orari di somministrazione in spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale n. 388 ovvero limitazioni in materia di orari di

vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; tale azione è stata assunta con Ordinanza n. 60 prevedendo in determinati orari la sospensione della vendita di alimenti e bevande, nonché della somministrazione nelle aree prioritarie di intervento nel corso dell'estate 2017".

1.9. Osservazione: al § 3.2.3 punto 3.a si prevede nell'ambito della revisione e armonizzazione del regolamento esercizi pubblici, nelle aree prioritarie di intervento, l'obbligo di presenza di personale dedicato all'assistenza alla clientela. Questo obbligo era già stato indicato nell'ordinanza n. 60/2017 ma non è mai stato attuato in Vanchiglia. Emettere una nuova ordinanza prevedendo anche un effettivo controllo sul territorio.

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

il piano al §3.2.3 prevede nel quadro della la revisione e armonizzazione del regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici", prevedendo, nelle aree prioritarie di intervento l'obbligo di presenza di personale dedicato all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabile, a cura e spese degli esercenti (anche in forma consorziata). Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

1.10. Osservazione: al § 3.2.3 punto 3.b si prevede nell'ambito della revisione e armonizzazione del regolamento esercizi pubblici, nelle aree prioritarie di intervento, l'obbligo di installazione di sensoristica per gli spazi prossimi al locale. Spiegare come vengono utilizzati i dati rilevati e come il Comune intende intervenire in caso di sfioramento. Si propone in caso di sfioramento l'emissione di un'ordinanza che sospenda l'uso del dehor per un periodo consono alla sanzione. Coinvolgere i residenti nel controllo dell'effettivo rispetto della sanzione.

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

si tratta di proposta in merito all'attuazione di azione prevista dal Piano al §3.2.3, che viene riformulato per maggiore chiarezza.

Pertanto si riformula il §3.2.3, punti 1 e 3 del Piano come segue:

"1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero la riduzione degli orari di somministrazione in spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale n. 388 ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; tale azione è stata assunta con Ordinanza n. 60 prevedendo in determinati orari la sospensione della vendita di alimenti e bevande, nonché della somministrazione nelle aree prioritarie di intervento nel corso dell'estate 2017";

"3. la definizione e l'applicazione di protocolli per la redazione, la verifica e il monitoraggio delle valutazioni previsionali di impatto acustico, approfondendo le modalità di valutazione dell'impatto acustico connesso alla rumorosità legata alla presenza di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande e al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale in periodo serale e notturno".

1.11. Osservazione: dalle azioni previste per la riduzione della rumorosità degli avventori ragionevolmente si può attendere una riduzione localizzata di 3-5 dB(A) nel periodo di attività. Spiegare come possono essere abbattuti i rimanenti decibel visto che ARPA ha rilevato uno sfioramento di 25 dB(A).

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

il Piano è finalizzato alla progressiva riduzione nel medio-lungo termine dei livelli di rumorosità e del disturbo, precisando che in l'assenza dell'individuazione di un valore di immissione (di cui all'art. 2, comma 1, lett. g della L. 447/95) indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere non è possibile definire tempistiche di risanamento di breve/medio periodo.

Pertanto si riformula il §1.1, come segue:

“Il Piano di Risanamento Acustico relativo al fenomeno della c.d. “movida” è volto a ridurre l'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico al fine di limitarne gli effetti nocivi e, in assenza dell'individuazione di un valore di immissione (di cui all'art. 2, comma 1, lett. g della L. 447/95) indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere da assumersi quale obiettivo prioritario di piano, è finalizzato, alla progressiva riduzione nel medio-lungo termine dei livelli di rumorosità e del disturbo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) della L. 447/95.”

1.12. Osservazione: al § 3.2.6 si dice che la riduzione dei contributi alla rumorosità complessiva dell'area legata a particolari comportamenti e dello specifico effetto di rilevante disturbo è possibile attraverso una maggiore sorveglianza delle aree da parte della polizia municipale. Tale provvedimento viene considerato totalmente inadeguato perché per esperienza il più delle volte alle chiamate non ha corrisposto un intervento.

Si propone:

- una linea dedicata al quartiere in collegamento con le forze dell'ordine
- un implemento dell'organico della Polizia Municipale
- una co-partecipazione con Carabinieri e Polizia, come nel caso del quartiere di San Salvario (più efficace anche per lo spaccio e l'abusivismo).

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

il piano al §3.2.6 prevede la valutazione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di ulteriori interventi da parte delle Forze di Polizia. Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

1.13. Osservazione: far viaggiare il Piano di Risanamento di concerto con il Progetto Vanchiglia Zona 30 e il nuovo regolamento che disciplina l'allestimento di spazi e strutture all'aperto (Deliberazione 2019 - 00672).

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

il Progetto Vanchiglia Zona 30 è stato sviluppato con obiettivi di riduzione del traffico di attraversamento in periodo diurno; gli eventuali effetti nel periodo notturno potranno essere oggetto di monitoraggio, nel quadro delle attività previste dal Piano di cui al §3.

Il Piano prevede una revisione e armonizzazione nelle aree prioritarie di quanto previsto dal Regolamento comunale n. 388 “Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione

Pertanto si riformula il §3.2.3, punto 2 come segue:

2. *la revisione e armonizzazione del regolamento comunale n. 388 “Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione”, prevedendo nelle aree prioritarie di intervento:*
- a) la definizione di criteri di non l'ammissibilità di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande;*
 - b) omissis*
 - c) specifiche soluzioni progettuali alternative (tende, tensostrutture, materiali fonoassorbenti), finalizzate alla riduzione della rumorosità degli avventori;*

2. Residenti di San Salvario coinvolti nella causa R.G. 6130/2018 (prot n. 7159 di data 8 agosto 2019).

2.1. Osservazione: il Piano non contiene indicazioni precise circa i “tempi per il risanamento” né sulla “stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari” come viene richiesto espressamente dall’art. 7 secondo comma, L. 447/1995. Modificare il Piano con un approccio più concreto, individuando effettivamente le attività da svolgere con indicazione precisa dei tempi e dei costi, partendo dai dati già reperiti e confermati.

L’osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

In merito ai tempi si ribadisce che il Piano è finalizzato alla progressiva riduzione nel medio-lungo termine dei livelli di rumorosità e del disturbo, precisando che in l’assenza dell’individuazione di un valore di immissione (di cui all’art. 2, comma 1, lett. g della L. 447/95) indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere non è possibile definire tempistiche di risanamento di breve/medio periodo. In merito alle risorse finanziarie, si integra il piano al §4.3 richiamando quanto previsto di cui all’art. 10 comma 4 della L. 447/95. In merito all’individuazione delle attività, come illustrato al §1.3, il coordinamento dell’attuazione degli indirizzi del Piano è previsto attraverso l’attività del Tavolo Tecnico di cui al §4.1.

Pertanto, sulla base delle controdeduzioni elaborate sono state indicate precisazioni ai §1.1, §2.2 e §4.2 come segue:

§1.1

“Il Piano di Risanamento Acustico relativo al fenomeno della c.d. “movida” è volto a ridurre l’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico al fine di limitarne gli effetti nocivi e, in assenza dell’individuazione di un valore di immissione (di cui all’art. 2, comma 1, lett. g della L. 447/95) indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere da assumersi quale obiettivo prioritario di piano, è finalizzato, alla progressiva riduzione nel medio-lungo termine dei livelli di rumorosità e del disturbo, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a) della L. 447/95.”

§2.2

“In considerazione della complessità e della particolare variabilità del fenomeno acustico relativo alla Movidà, in assenza del valore di attenzione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere di cui all’art. 2 lett. g della L. 447/95, per la sua determinazione:”

§4.3

“La Città provvede all’attuazione delle linee di intervento attraverso le attività delle Direzioni competenti, le quali, nel quadro delle proprie competenze, individuano le risorse da destinare all’attuazione, attraverso la realizzazione di specifiche azioni; è altresì destinata al Piano quota parte delle risorse disponibili, di cui all’art. 10 comma 4 della L. 447/95”.

2.2. Osservazione: con riferimento al § 2.2 limiti acustici di riferimento si ritiene che l’approccio riportato (valori assoluti e differenziali del DPCM 14/11/1997) non evidenzia adeguatamente la differenza fra l’inquinamento acustico e il disturbo da rumore. Si ritiene sia più appropriato far riferimento alla “normale tollerabilità” delle immissioni da rumore che prende in considerazione il livello sonoro istantaneo anziché il Leq.

L’osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

il quadro dei limiti acustici di riferimento è dettagliato al §2.2. Il criterio di normale tollerabilità non è definito dalla L. 447/95, ai cui sensi il Piano è redatto.

2.3. Osservazioni: con riferimento al § 2.2 limiti acustici di riferimento spiegare meglio la frase ad integrazione, per specifiche componenti, potranno essere assunti livelli assoluti di riferimento all'interno degli ambienti abitativi, da misurarsi a finestre chiuse.

L'osservazione è accolta; si riformula il §2.2 come segue:

ad integrazione, per specifiche componenti per le quali non risulti applicabile il limite differenziale di immissione, potranno inoltre essere assunti livelli assoluti di riferimento all'interno degli ambienti abitativi, da misurarsi a finestre chiuse.

2.4. Osservazioni al § 3.2.2 Riduzione dell'impatto acustico dei locali di somministrazione prevedere nell'ambito della revisione degli allegati tecnici del regolamento esercizi pubblici il punto f. Interventi di bonifica acustica dei plateatici (dehor).

L'osservazione è accolta; si riformula il §3.2.3, punto 2.c come segue:

“c. specifiche soluzioni progettuali alternative (tende, tensostrutture, materiali fonoassorbenti), finalizzate alla riduzione della rumorosità degli avventori”.

2.5. Osservazioni al §4.2 partecipazione e informazione degli attori locali e del pubblico viene indicato che la Città inoltre propone ai residenti la partecipazione a periodiche indagini in relazione al disturbo percepito, sia in termini complessivi che in relazione alle specifiche componenti. I risultati di tali indagini sono elaborate al fine di monitorare l'efficacia delle azioni di riduzione e l'evoluzione del fenomeno. Precisare quali sono queste indagini e se queste hanno anche la finalità di stabilire il limite della normale tollerabilità.

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

le indagini previste saranno proposte anche in relazione alla valutazione della c.d. noise annoyance, secondo la norma UNI ISO/TS 15666:2010, ma non saranno finalizzate stabilire il limite della normale tollerabilità.

Pertanto, sulla base delle controdeduzioni elaborate sono state indicate precisazioni al §4.2 come segue:

“La Città inoltre propone inoltre ai residenti la partecipazione a periodiche indagini anche in relazione alla valutazione disturbo percepito (c.d. “noise annoyance”) secondo la norma UNI ISO/TS 15666:2010 ...”.

3. Residenti di Via Matteo Pescatore e zone circostanti (prot. n. 7243 del 13 agosto 2019).

3.1. Osservazioni: relazionare al § 2.3.2 Area di Piazza Vittorio Veneto e Vanchiglia la situazione di grave degrado presente in Via Matteo Pescatore in particolare nell'ultimo tratto di strada tra Via Eusebio Bava e Lungo Po Cadorna.

L'osservazione è accolta; si riformula il §2.3.3 come segue:

Nel mese di novembre 2018 è stata installata in via Matteo Pescatore 17 a Torino una postazione sperimentale di monitoraggio acustico in continuo, denominata Noisemote, fornita dalla ditta BlueWave S.r.l., al fine di monitorare il livello di rumore determinato dal vociare delle persone che stazionano in prossimità dei locali pubblici presenti nell'area.

La relazione redatta da ARPA Piemonte con i risultati della misura dal 23/11/2018 e il 30/09/2019 è stata acquisita dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con prot. n. 9942 del 11/11/2019.

I risultati ottenuti consentono di formulare le seguenti considerazioni:

- *il rumore di fondo della zona è caratterizzato dal salto d'acqua del fiume Po e dal traffico veicolare su Lungo Po Cadorna. Il contributo combinato di tali sorgenti sonore nel periodo notturno è mediamente dell'ordine dei 65 dB(A);*
- *per effetto del vociare delle persone che stazionano nell'area, i livelli assoluti di immissione notturni medi complessivi vengono incrementati a valori superiori a 68 dB(A), mentre nelle sole notti del fine-settimana (venerdì/sabato e sabato/domenica) si superano i 72 dB(A), con giornate in cui si raggiungono i 75 dB(A);*
- *nelle notti tra domenica e lunedì, che rappresentano uno degli scenari di minor criticità, i livelli medi scendono a valori paragonabili al rumore di fondo della zona;*
- *si evidenzia un lieve decremento nei mesi più freddi di gennaio e febbraio, mentre non si avverte nessuna variazione nel mese di agosto.*

Sulla base dei dati acquisiti si può concludere che il livello di immissione medio determinato dal solo vociare delle persone nel periodo notturno, considerando tutti i giorni della settimana, è pari a circa 65 dB(A), mentre nelle notti del fine-settimana supera i 70 dB(A).

3.2. Osservazione: in merito ai §3.2.1, §3.2.2. §3.2.3 si chiede di includere tra le misure previste:

- a) **in presenza di palesi sforamenti acustici rispetto al piano di classificazione acustica, immediatamente dopo i rilievi di ARPA la chiusura anticipata degli esercizi di somministrazione. Sia definita nel documento di piano la chiusura in merito a orari/giorni/modalità. In particolare si chiedono i seguenti orari: non oltre la mezzanotte nei giorni feriali e non oltre l'una nei giorni festivi e prefestivi;**

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

sono stati meglio precisati gli strumenti normativi e regolamentari attivabili; per la complessità del fenomeno non è infatti possibile individuare un'unica modalità di intervento.

Pertanto si riformula il § 3.2.2, punto 1 del Piano come segue:

“1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

3.3. Osservazione: in merito ai §3.2.1, §3.2.2. §3.2.3 si chiede di includere tra le misure previste:

- b) il divieto di diffusione sonora tradire strumenti musicali e/o amplificazione di musica e/o spettacoli dal vivo oltre le ore 23 se in assenza di insonorizzazione degli ambienti;**

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

si tratta di proposta in merito all'attuazione di azione prevista dal Piano al §3.2.2, punto 4.a. circa la verifica del potere fonoisolante. Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

3.4. Osservazione: in merito ai §3.2.1, §3.2.2. §3.2.3 si chiede di includere tra le misure previste:

- c) in merito al §3.3 *Pianificazione ambientale e commerciale* prevedere nel piano agevolazioni al fine del trasferimento delle attività già in essere in aree meno dense di locali notturni.**

L'osservazione è accolta; si riformula il §3.3 come segue:

Contestualmente all'avvio di un processo di individuazione ed avvio di nuovi distretti commerciali per la c.d. "movida" appare inoltre opportuno anche in questo caso prevedere interventi di riqualificazione del commercio, anche attraverso il riconoscimento di Piani di Qualificazione Urbana ed incentivi, quali quelli previsti dal Documento Tecnico del Regolamento comunale n. 329, punto 12.4.

4. E. A. e famiglia, Via Santa Giulia (prot. n. 7242 del 13 agosto 2019).

4.1. Osservazione: emettere un'ordinanza contingibile e urgente che preveda l'anticipata chiusura dei locali. Sembra ragionevole la chiusura mezzanotte nei giorni feriali e l'una nel week end.

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

sono stati meglio precisati gli strumenti normativi e regolamentari attivabili; per la complessità del fenomeno non è infatti possibile individuare un'unica modalità di intervento.

Pertanto, sulla base delle controdeduzioni elaborate sono stati riformulati i § 3.2.2, punto 1, § 3.2.3, punto 1 come segue:

§ 3.2.2

“1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

§ 3.2.3

“1. interventi di risanamento acustico, ordinati ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento comunale n.318 o ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 447/95 e relative sanzioni accessorie in caso di inottemperanza, ovvero la riduzione degli orari di somministrazione in spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale n. 388 ovvero limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione, ai sensi dell'art 50 comma 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; tale azione è stata assunta con Ordinanza n. 60 prevedendo in determinati orari la sospensione della vendita di alimenti e bevande, nonché della somministrazione nelle aree prioritarie di intervento nel corso dell'estate 2017”.

4.2. Osservazioni: aumentare i controlli delle forze dell'ordine(e le sanzioni) in particolare tra l'una e le quattro di mattina.

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

nel corso di servizi interforze e anche autonomamente la polizia locale ha operato 109 controlli amministrativi in area Vanchiglia in ore serali e notturne, operando su 36 locali a carico dei quali sono state accertate 110 violazioni a norme di legge e regolamentari, con 40 segnalazioni alla divisione commercio e 5 alla prefettura per l'adozione di provvedimenti sospensivi. Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

4.3. Osservazioni: istituire la zona blu a pagamento notturno per i non residenti.

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

si tratta di proposta in merito all'attuazione di azione prevista dal Piano al §3.2.4. Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

4.4. Osservazioni: permettere ad una rappresentanza di residenti del quartiere di partecipare alle prossime fasi di progettazione del piano.

L'osservazione non è accolta e, a riguardo, si formula la seguente controdeduzione:

il piano al §4.2 prevede attività periodiche con il coinvolgimento degli attori locali (es. associazioni di cittadini, ...) al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle specifiche azioni attuative. Per tale ragione non si ritiene necessario procedere a modifiche del Piano.

5. Ing. M. G. (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) (prot. n. 8315 del 23 settembre 2019).

- 5.1. Osservazioni: le proposte devono essere temperate con le situazioni di particolare criticità che si evidenziano in particolare nelle aree prioritarie. Si riconosce nella strumento dell'autorizzazione in deroga lo strumento normativo previsto per la gestione degli eventi, nei limiti previsti dalle regolamentazioni regionali e locali, a fronte della verifica del rispetto ordinario dei limiti acustici.**

L'osservazione è accolta parzialmente e, a riguardo, si precisa quanto segue:

Si riconosce nella strumento dell'autorizzazione in deroga lo strumento normativo previsto per la gestione degli eventi, nei limiti previsti dalle regolamentazioni regionali e locali: tuttavia tali proposte devono essere temperate con le situazioni di particolare criticità che si evidenziano in particolare nelle aree prioritarie.

Pertanto, sulla base delle controdeduzioni elaborate è stato integrato il §3.4 come segue:

“A fronte di iniziative gestionali che riconducano ambiti critici al rispetto dei limiti acustici, potrà essere valutata l'autorizzazione anche in deroga di eventi di intrattenimento organizzati dagli operatori economici stessi, previa deliberazione della Giunta Comunale ai sensi della Deliberazione del C.C. n. mecc. 2018 06556/126 del 21 gennaio 2019 che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico”.